

FONDAZIONE PROVINCIALE BRESCIANA
PER L'ASSISTENZA MINORILE ENTE FILANTROPICO ETS

Bando n. 2 del 01.07.2026

Oggetto: Elargizione di dotazione economica per il sostentamento degli Enti che acquistano materiale e/o strumentazione in favore di minori in difficoltà nel territorio della provincia di Brescia.

Premesso che la Fondazione Provinciale Bresciana per l'Assistenza Minorile Ente Filantropico ETS persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale senza scopo di lucro, ed ha quale oggetto attività di erogazione di denaro, beni o servizi, anche di investimento, a sostegno di categorie di persone svantaggiate o di attività di interesse generale.

Visto che il Consiglio di Amministrazione della Fondazione, con delibera n. 4 del 10/03/2026, ha incrementato il Fondo beneficenza con una cifra pari ad € 48.318,00 giungendo, così, alla cifra complessiva di € 80.000,00.

Visto altresì che il Consiglio di Amministrazione della Fondazione, con delibera n. 8 del 26/06/2026, ha previsto di destinare per l'anno 2026 la cifra complessiva di € 30.000,00= in favore di un numero massimo di cinque enti del territorio della provincia di Brescia per l'acquisto di materiali e strumentazioni finalizzati ad azioni in favore di minori.

Il Consiglio di Amministrazione pubblica il presente bando

Art. 1 – Fondi erogabili.

La Fondazione Provinciale Bresciana per l'Assistenza Minorile Ente Filantropico ETS destina l'importo complessivo di € 30.000,00= in favore di massimo numero 5 (diconsi cinque) enti operanti nel territorio della provincia di Brescia, al fine di destinare, ad insindacabile giudizio del Consiglio della Fondazione stessa, a ciascun ente una cifra massima pari ad € 6.000,00=.

Art. 2 – Destinatari.

I destinatari del presente bando sono:

- a) Enti del Terzo Settore regolarmente iscritti al RUNTS;
- b) Scuole di ogni ordine e grado, anche in rete tra scuole o con Enti di formazione o di promozione della salute;
- c) Cooperative sociali;
- d) Aziende Socio-Sanitarie Territoriali;
- e) Presidi ospedalieri, siano essi pubblici, privati o privati accreditati.

Art. 3 – Requisiti per la partecipazione.

I destinatari – come individuati nel precedente art. 2 – possono presentare la domanda di contributo al fine di finanziare progetti volti all'acquisto di materiali e/o strumentazioni finalizzati ad azioni in favore di minori in stato di necessità e bisogno.

Con le parole “stato di necessità e bisogno” si vuole intendere:

- persone con disabilità;
- soggetti definibili fragili;
- emarginati e minori non accompagnati;
- et al.

Art. 4 – Attività.

I progetti di cui al precedente art. 3 includono l'acquisto di beni strumentali aventi carattere medico-sanitario, socio-sanitario, formativo-educazionale, quali, a mero titolo esemplificativo e senza alcuna pretesa di esaustività: (i) dispositivi e strumentazioni per la diagnostica medico-sanitaria; (ii) presidi e ausili a carattere sanitario e socio-sanitario; (iii) dispositivi di ausilio alla mobilità; (iv) dispositivi di ausilio alla educazione ed alla didattica; (v) et al.

Art. 5 – Presentazione delle domande.

La domanda di contributo, redatta su carta intestata dell'ente richiedente, deve essere presentata al Consiglio di Amministrazione della Fondazione Provinciale Bresciana per l'Assistenza Minorile Ente Filantropico ETS entro e non oltre le ore 23:59 del giorno 31/08/2026 mediante pec all'indirizzo fondazioneminorilebs@pec.it.

Alla domanda deve essere allegato il progetto per il quale si chiede il contributo, specificando se tale progetto necessita di essere implementato o creato sin dall'inizio. Inoltre, devono essere allegati l'atto costitutivo e lo statuto dell'ente, ovvero il PTOF nel caso in cui il richiedente sia una Scuola di ogni ordine e grado, od il regolamento in caso il richiedente sia una Azienda Socio-Sanitaria Territoriale e/o un Presidio ospedaliero.

Nella domanda dovrà essere tassativamente indicato l'iban del richiedente sul quale sarà effettuato il versamento del contributo eventualmente assegnato.

Dalla domanda devono essere ben riconoscibili la ragione sociale dell'ente e la sua *mission*, la sede legale, nonché la natura e l'importo del progetto per il quale si richiede il finanziamento.

Il richiedente del contributo deve coincidere con il destinatario dello stesso.

Art. 6 – Assegnatari del contributo.

La quota di contributo è pari ad € 6.000,00= e sarà destinata ad un massimo di n. 5 (diconsi cinque) Enti, a seguito di insindacabile giudizio del Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

Il criterio di assegnazione del contributo sarà effettuato sulla base del progetto e della sua affinità con gli scopi della Fondazione tramite una tabella in base alla quale saranno assegnati i punteggi, le valutazioni relative ai diversi aspetti e finalità del progetto.

La Fondazione comunicherà agli Enti assegnatari del contributo l'accoglimento della domanda e la cifra corrisposta mediante pec.

Art. 7 – Realizzazione del progetto.

L'assegnatario del contributo, il quale deve coincidere con il richiedente dello stesso, dovrà impiegare tali fondi esclusivamente per l'acquisto di materiali e strumentazioni volte alla realizzazione del

progetto per il quale è stato chiesto, e assegnato, il contributo, pena la decadenza dal beneficio del contributo.

La realizzazione del progetto dovrà avvenire entro un anno dalla comunicazione di accoglimento della domanda.

Art. 8 – Erogazione del contributo.

L'erogazione del contributo avverrà in due rate, la prima, pari al 50% della somma totale, entro quindici giorni dalla comunicazione della assegnazione del contributo. La seconda rata, pari al restante 50% della somma, sarà corrisposta al termine della realizzazione del progetto, a seguito di puntuale rendicontazione.

Art. 9 – Rendicontazione.

Al fine di ottenere il contributo per intero ed evitare la decadenza dello stesso, l'ente assegnatario dovrà presentare puntuale rendicontazione dell'intera somma prima di ricevere l'ultima rata pari al 50% del contributo totale.

La rendicontazione dovrà essere stilata su carta intestata dell'ente beneficiario e dovrà essere inviata con le stesse modalità di presentazione della domanda – vedi art. 5.

Alla rendicontazione devono essere allegati i documenti fiscali attestanti il pagamento di materiali e/o strumentazioni.

Art. 10 – Decadenza dal beneficio.

Il beneficiario potrà essere dichiarato decaduto dal beneficio del finanziamento nel caso in cui il progetto non sia realizzato nei termini e nei modi previsti dal progetto – vedi art. 7 – come approvato ad insindacabile giudizio del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, ovvero per non presentazione di puntuale rendicontazione – vedi art. 9.

In caso di decadenza dal beneficio del contributo, il destinatario dovrà restituire tutte le somme già ricevute entro e non oltre quindici giorni dalla comunicazione della decadenza.

La eventuale decadenza viene comunicata al beneficiario decaduto con le modalità di cui all'art. 5, mediante pec.

Per qualsiasi richiesta, si prega di scrivere a bandi@fondazioneminorile.it